

## STATUTO

---

### TITOLO I - NATURA E FINE

**Art. 1** - Lo Studio Teologico Interdiocesano "Giuseppe Toniolo" è affiliato alla Facoltà Teologica del Triveneto allo scopo di conferire, a nome della Facoltà, il corrispondente grado accademico di primo ciclo, ossia il baccalaureato in Sacra Teologia (cfr VG, art. 63 § 1).

**Art. 2** – Lo studio Teologico è promosso dalle Diocesi di Belluno-Feltre, Treviso e Vittorio Veneto e ha sede presso il Seminario Vescovile di Treviso (Piazzetta Benedetto XI, 2 – 31100 Treviso).

**Art. 3** – *Finalità dell'Istituto*

Con la propria attività didattica l'Istituto si impegna a:

- a. formare ad un livello di alta qualificazione gli studenti nelle discipline proprie dei *curricula* approntati in modo conforme alla Facoltà affiliante (cfr CEC, *Istruzione sull'Affiliazione di Istituti di Studi Superiori*, Art. 5);
- b. offrire una visione sintetica ed organica delle principali discipline teologiche e delle scienze umane;
- c. iniziare al metodo della ricerca scientifica nell'ambito di queste discipline;
- d. curare, come compito peculiare dell'Istituto, «la formazione scientifica teologica di coloro che sono avviati al presbiterato e di coloro che si preparano ad assolvere speciali incarichi ecclesiastici» (CEC, *Istruzione sull'affiliazione di Istituti di studi superiori*, art. 29 § 1)
- e. dare la possibilità di conseguire il grado accademico di Baccalaureato in Sacra Teologia.

**Art. 4** – La responsabilità della vita e della promozione dell'Istituto viene esercitata congiuntamente, secondo le diverse funzioni, dai Vescovi delle tre Diocesi e dalla FTTr, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento della Medesima.

**Art. 5** - L'Istituto è aperto a quanti, ecclesiastici o laici, sono idonei ad essere iscritti nel primo ciclo di una Facoltà ecclesiastica per gli studi compiuti e la condotta morale, e forniti di regolare attestato che lo comprovi (cfr VG, art. 31; Ord., art. 26).

### TITOLO II – LA COMUNITÀ ACCADEMICA E IL SUO GOVERNO

**Art. 6** - *La comunità accademica*

- a. L'Istituto "Giuseppe Toniolo" è una comunità di studio, di ricerca e di formazione che opera istituzionalmente per il raggiungimento dei fini primari di cui all'art. 6 dello Statuto della FTTr, in conformità ai principi della missione evangelizzatrice della Chiesa (cfr VG, art. 11 § 1).
- b. Nella comunità accademica, tutte le persone – autorità accademiche, docenti, studenti, ufficiali e personale amministrativo e di servizio – sia singolarmente prese sia raccolte in consigli, sono corresponsabili del bene comune e concorrono, nell'ambito delle rispettive competenze, al conseguimento dei fini della comunità medesima, precipuamente dell'Istituto in cui operano (cfr VG, art. 11 § 2).

**Art. 7** - *Le Autorità accademiche*

- a. Sono autorità comuni personali e collegiali della Sede della Facoltà, degli Istituti Teologici Affiliati e degli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati:
  - il Gran Cancelliere
  - il Preside
  - la Commissione episcopale
  - il Consiglio di Facoltà.
- b. Sono autorità comuni personali e collegiali dell'Istituto:
  - il Moderatore
  - il Direttore
  - il Consiglio di Istituto
  - il Consiglio di amministrazione.

**Art. 8 – Governo dell'Istituto**

- a. Le principali funzioni del Gran Cancelliere e del Preside della Facoltà, sono quelle indicate dagli Statuti della Medesima (cfr. art. 8 e 10). In particolare, il Preside presiede, personalmente o tramite un suo Delegato, le sessioni per gli esami di grado.
- b. Il Consiglio di Facoltà esamina e approva, in via preliminare, i piani di studio, lo Statuto e il Regolamento; esprime il proprio parere circa l'idoneità dei docenti in vista della loro cooptazione e della loro promozione a stabili. Al Consiglio di Facoltà spetta l'approvazione della relazione annuale e di quella in vista del rinnovo dell'affiliazione e svolge tutte le altre funzioni contenute nello Statuto di Facoltà (cfr. art. 15).

**Art. 9 – Il Moderatore**

Il Moderatore dello STI è il Vescovo di Treviso, che agisce d'intesa con i vescovi di Belluno-Feltre e di Vittorio Veneto. Al Moderatore compete:

- a. scegliere nella terna indicata dal Consiglio di Istituto, il nome del Direttore da presentare al Preside e al Gran Cancelliere della Facoltà Teologica del Triveneto per la nomina;
- b. nominare i docenti non stabili, incaricati e invitati;
- c. nominare il Vice-Direttore, il Segretario e l'Economo;
- d. concedere il nulla osta sui docenti stabili proposti dal Direttore sentito il Consiglio di Istituto per la nomina da effettuarsi secondo la procedura prevista dalla Facoltà Teologica del Triveneto;
- e. approvare le delibere di ampliamento delle attività accademiche;
- f. esaminare e approvare i bilanci economici dell'Istituto;

**Il Direttore**

**Art. 10** - Il Direttore è nominato dal Gran Cancelliere, con il parere favorevole del Consiglio di Facoltà, scelto tra una terna di docenti stabili indicati dal Consiglio di Istituto dell'Istituto Teologico "Giuseppe Toniolo", e con il nulla osta del Moderatore dello stesso, quando non coincidesse con Il Gran Cancelliere. Il Direttore è membro del Consiglio di Facoltà.

**Art. 11** - Il Direttore dell'Istituto dura in carica cinque anni e può essere confermato nel suo ufficio una sola volta consecutivamente. A lui compete:

- a. rappresentare l'Istituto davanti al Moderatore, alle Autorità accademiche della Facoltà Teologica del Triveneto e alle Autorità civili;
- b. dirigere, promuovere e coordinare l'attività dello STI, particolarmente sotto l'aspetto disciplinare, dottrinale ed economico;
- c. convocare e presiedere le varie sessioni del Consiglio di Istituto e del Collegio docenti;
- d. presenziare alle assemblee degli studenti di persona o per delega;

- e. redigere la relazione quinquennale sulla vita e l'attività dello STI e, dopo averla sottoposta all'approvazione del Consiglio di Istituto, presentarla al Preside della Facoltà Teologica del Triveneto;
- f. proporre al Moderatore la nomina del Vice Direttore e del Segretario;
- g. esaminare le richieste e i ricorsi dei docenti e degli studenti prospettando la soluzione, nei casi più gravi non risolti dal Consiglio di Istituto, al giudizio della Facoltà Teologica del Triveneto.

### **Il Vice-direttore**

**Art.12** - Il Direttore può essere aiutato da un Vice Direttore i cui compiti sono descritti nel Regolamento.

### **Il Consiglio di Istituto**

**Art. 13** - Il Consiglio di Istituto ha la responsabilità diretta e specifica in ordine all'indirizzo generale degli studi e all'ordinamento scolastico dell'Istituto.

a) Esso è composto da:

- a. Preside della Facoltà.
- b. Direttore dell'Istituto, che lo presiede.
- c. Vice Direttore.
- d. Docenti stabili dell'Istituto.
- e. Due rappresentanti dei Docenti non stabili dell'Istituto.
- f. Due rappresentanti degli studenti.
- g. Segretario, senza diritto di voto.
- h. Eventuali altre rappresentanze previste nel Regolamento

b) Il Consiglio di Istituto è competente a:

- a. Guidare la vita e l'attività dell'Istituto;
- b. approvare la proposta avanzata dal Direttore di candidare come docente stabile un docente del proprio Istituto. Per l'occasione il Consiglio sarà formato dai soli docenti stabili dell'Istituto;
- c. esaminare i bilanci del relativo Istituto.
- d. I compiti del Consiglio di Istituto sono stabiliti nel Regolamento dell'Istituto

c) Il Consiglio di Istituto viene convocato dal Direttore di regola due volte l'anno e, in via straordinaria, su richiesta della maggioranza del Consiglio stesso.

### **Il Consiglio di Amministrazione**

**Art. 14** - *Il Consiglio di Amministrazione*

- a) La gestione economica dell'Istituto è affidata al Consiglio di Amministrazione distinto dal governo e dall'amministrazione del Seminario Vescovile di Treviso
- b) Il Consiglio di Amministrazione è composto di almeno tre membri, nominati dal Moderatore. Ne è membro, con funzioni di segretario l'Economo dell'Istituto.

- c) Il Consiglio deve essere convocato dal suo Presidente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta la convocazione venga richiesta almeno da due consiglieri. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentito il Preside e l'Economo, propone gli argomenti all'ordine del giorno.
- d) Spetta al Consiglio di Amministrazione verificare e approvare il bilancio annuale dell'Istituto.
- f) L'attività del Consiglio si attiene alle indicazioni di un apposito regolamento che ne definisce le procedure nel rispetto delle leggi canoniche e civili.
- g) Il Consiglio dura in carica quattro anni.

### TITOLO III - DOCENTI

**Art. 15** - I Docenti dell'Istituto si dividono in *docenti stabili* - che possono essere *ordinari* o *straordinari* - e *docenti non stabili*, che possono essere *incaricati* o *invitati*.

- a. È necessario «che tutti i docenti abbiano conseguito un congruo dottorato (cfr VG, Ord., art. 19) o almeno la Licenza (cfr VG, art. 50, § 1) e siano liberi da altre incombenze incompatibili» (CEC, *Istruzione*, art. 6, § 3)
- b. Tutti i docenti devono distinguersi per ricchezza di dottrina, testimonianza di vita, senso di responsabilità ecclesiale e accademica. Lo STI può anche avvalersi di Docenti invitati scelti fra personalità del mondo accademico o professionale, la cui competenza goda di prestigio tra esperti di una determinata disciplina.

#### I Docenti stabili

**Art. 16** - L'Istituto, per garantire la qualità accademica della formazione teologica, riconosce la necessità di avere un gruppo di *docenti stabili (ordinari e straordinari)*. A loro affida peculiari responsabilità e richiede che si dedichino a tempo pieno all'insegnamento e al lavoro scientifico.

I requisiti per diventare *docenti stabili* sono:

- a. avere conseguito un congruo Dottorato o almeno la Licenza in una Facoltà canonicamente riconosciuta o un titolo equipollente;
- b. avere dimostrato attitudine all'insegnamento;
- c. avere dimostrato attitudine alla ricerca mediante adeguate pubblicazioni scientifiche;
- d. assumere eventuali incarichi istituzionali presso lo STI.

**Art. 17** - I *docenti stabili* sono designati dal Moderatore dell'Istituto secondo la procedura di cooptazione prevista dalla Facoltà Teologica del Triveneto (cfr *Regolamento* art. 26). Sono nominati dal Gran Cancelliere, su proposta del Consiglio di Facoltà, previo consenso della Commissione Episcopale.

**Art. 18** - Dopo tre anni di insegnamento continuativo ed efficace i *docenti stabili straordinari* possono essere promossi *docenti stabili ordinari*, in relazione alle esigenze dell'attività didattica e scientifica dell'Istituto riconosciute dal Consiglio di Istituto (cfr FACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO, *Statuto FTTr*, art. 22 e 23).

#### I Docenti non stabili

**Art. 19** - I *Docenti non stabili (incaricati e invitati)* vengono nominati dal Moderatore, su proposta del Consiglio di Istituto e sentiti i Rettori.

- a. I *docenti non stabili* devono possedere i requisiti stabiliti dalla normativa vigente; devono essere capaci di indagine scientifica e avere buone attitudini all'insegnamento.
- b. Gli incarichi hanno la durata di un anno. Dopo cinque anni consecutivi di insegnamento, il Consiglio di Istituto può proporre che un docente sia incaricato *ad quinquennium*. Per ragioni particolari il Direttore sottopone al Moderatore l'opportunità di revocare la nomina prima dello scadere del quinquennio, sentito il parere del Consiglio di Istituto.
- c. Le nomine e gli incarichi, eccetto in caso di necessità, hanno effetto dal primo giorno dell'anno accademico fino all'espletamento degli obblighi di esame previsti per le sessioni ordinarie e straordinarie.

### **Il Collegio Docenti**

**Art. 20** - Il Collegio Docenti è composto da tutti i Docenti stabili e non stabili.

Il Collegio si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Direttore e ha come compito:

- a. valutare l'andamento della vita accademica e didattica;
- b. trattare le questioni accademiche e didattiche che emergono nel Consiglio di Istituto;
- c. curare l'incremento della vita accademica e delle iniziative culturali dell'Istituto.

### **Norme generali per i docenti**

**Art. 21** - Un Docente cessa di diritto dal suo ufficio al termine dell'anno accademico nel quale abbia compiuto il settantesimo anno di età. Tuttavia, fino all'età di settantacinque anni, gli possono essere affidati corsi annuali di insegnamento in qualità di Docente invitato.

**Art. 22** - Ai docenti ordinari che, a motivo di un ufficio più importante o per malattia o per età hanno smesso di insegnare, è conferito il titolo di *docenti emeriti*.

**Art. 23** - Il Moderatore può sospendere dall'esercizio dell'insegnamento, o privare dello stesso ufficio, un Docente che abbia insegnato contro la dottrina cattolica, o si sia mostrato non più idoneo all'insegnamento, fatto sempre salvo il diritto di difesa e osservato quanto prescritto dall'art. 24, § 2 delle *Norme applicative* della Costituzione apostolica *Veritatis gaudium*.

## **TITOLO IV - STUDENTI**

**Art. 24** - Gli studenti si possono iscrivere come *ordinari, straordinari, uditori e ospiti*.

- a. Sono *studenti ordinari* coloro che, aspirando ai gradi accademici, frequentano tutti i corsi e le esercitazioni prescritte e che non sono iscritti ad un'altra Facoltà ecclesiastica o civile, pena l'invalidazione degli esami sostenuti presso lo STI. Rientrano nella categoria di *studenti ordinari* gli *studenti fuori corso*.
- b. Sono *studenti straordinari* coloro che, non avendo il titolo prescritto per il ciclo che frequentano, hanno però dimostrato di essere idonei agli studi teologici; possono frequentare i corsi di tutte le discipline, con relativo esame.

- c. Sono *studenti uditori* coloro che, con il consenso del Direttore, sono ammessi a frequentare solo alcuni corsi. Non è possibile frequentare tutto il *curriculum* degli studi come studente uditore. Agli studenti uditori è concesso di seguire un numero di corsi non superiore alla metà del numero annuale di crediti.
- d. Sono *studenti ospiti* coloro che, essendo iscritti ad una facoltà teologica o a un altro istituto, ottengono dal Direttore la possibilità di frequentare presso lo STI alcuni corsi e di sostenerne i relativi esami. Possono seguire un numero di corsi non superiore alla metà del numero annuale di crediti

**Art. 25** - Condizioni per l'immatricolazione e per l'iscrizione.

- a. Possono iscriversi come *studenti ordinari* al ciclo di Baccalaureato coloro che sono in possesso di un titolo di studio valido secondo le leggi civili per l'ammissione agli studi universitari. Al momento dell'iscrizione la copia originale del titolo deve essere depositata in Segreteria.
- b. Si richiede una congrua conoscenza della lingua latina, della lingua greca e della storia della filosofia, comprovata da un documento che può essere parte del certificato degli studi precedenti. In mancanza di tale certificazione, entro i primi due anni, lo studente dovrà seguire i corsi integrativi previsti nell'anno propedeutico.
- c. Gli studenti che provengono da altre Facoltà universitarie o da altri Istituti teologici, possono ottenere il riconoscimento, in tutto o in parte, degli studi svolti secondo le indicazioni di omologazione date dal Direttore.
- d. Gli studenti che hanno conseguito il titolo di Diploma o di Magistero in Scienze Religiose, o quelli di Laurea o Laurea Magistrale in Scienze Religiose, dovranno integrare i corsi mancanti secondo le indicazioni della Facoltà Teologica del Triveneto.

**Art. 26** - Gli studenti possono essere convocati in assemblea generale dal Direttore per esaminare aspetti e problemi relativi alla vita dello Studio Teologico.

## **TITOLO V – UFFICIALI E PERSONALE AMMINISTRATIVO E DI SERVIZIO**

### **Art. 27** - Ufficiali

- a. Nel governo e nell'amministrazione dell'Istituto vi sono gli Ufficiali, debitamente competenti nelle loro funzioni.
- b. Gli Ufficiali sono in primo luogo il Segretario, il Bibliotecario e l'Economo e altri che l'Istituto ritenga opportuni.

### **Il Segretario**

**Art. 28** - Il Segretario è responsabile delle attività della segreteria dell'Istituto. Il Segretario è nominato dal Moderatore su proposta del Direttore per un quinquennio, al termine del quale può essere confermato.

### **Il Bibliotecario**

**Art. 29** - Il Bibliotecario ha il compito di seguire le attività della biblioteca dell'Istituto. E' nominato dal Moderatore, sentito il parere del Direttore e del Consiglio d'Istituto.

### **L'Economo**

**Art. 30** - L'Economo è il responsabile della gestione economica ordinaria dell'Istituto. È nominato dal Moderatore, sentito il Direttore, per un quadriennio, al termine del quale può essere riconfermato.

L'Economo può essere coadiuvato da personale ausiliario, approvato dal Direttore.

### **Personale ausiliario**

**Art. 31** - Il personale ausiliario è composto da persone che sono impiegate nella vita dell'Istituto nello svolgimento di funzioni di segreteria e di amministrazione. Viene scelto dal Direttore con l'assenso del Moderatore e del Consiglio di amministrazione.

## **VI - ORDINAMENTO DEGLI STUDI E DEI CORSI**

**Art. 32** -L'ordinamento degli studi

- a. I corsi di studio proposti dall'Istituto intendono portare lo studente alla conoscenza sempre più profonda del Mistero di Cristo, attraverso lo studio della Sacra Scrittura, della Tradizione e del Magistero della Chiesa, nel confronto con il patrimonio filosofico perennemente valido e con le acquisizioni scientifiche e i valori presenti nelle varie filosofie e culture.
- b. Il ciclo di studi Il ciclo degli studi filosofico-teologico si protrae per un **quinquennio**, articolato in un **biennio** filosofico e in un **triennio** teologico.
- c. Oltre al quinquennio, è previsto **un anno ministeriale** extracurriculare riservato ai seminaristi in vista della formazione al ministero pastorale.

**Art 33** - Le discipline si distinguono in *obbligatorie, ausiliarie o complementari e corsi seminariali*.

a. Le discipline *obbligatorie* sono filosofiche e teologiche.

a.a Discipline filosofiche:

1. filosofia e storia della filosofia (antica, medievale, moderna e contemporanea),
2. metafisica (filosofia dell'essere e teologia naturale),
3. filosofia della natura,
4. antropologia filosofica,
5. filosofia morale,
6. logica e filosofia della conoscenza.

a.b Discipline teologiche:

1. Sacra Scrittura (introduzione ed esegesi),
2. Teologia fondamentale (con riferimento a questioni di: ecumenismo, religioni non cristiane e ateismo, cultura contemporanea),
3. Teologia dogmatica,
4. Teologia morale e spirituale,
5. Teologia pastorale,
6. Storia della Chiesa e Patrologia,

## 7. Diritto canonico.

b. Le discipline *ausiliarie* o *complementari* sono:

- a. Psicologia generale e psicologia della religione,
- b. Sociologia generale e sociologia della religione,
- c. Greco biblico
- d. Ebraico biblico,
- e. Metodologia della ricerca.

c. I *corsi seminariali* approfondiscono tematiche particolari e costituiscono un avviamento alla ricerca scientifica.

Tutti gli studenti sono tenuti a frequentare un corso seminariale filosofico nel biennio e tre corsi seminariali biblico-teologici nel triennio.

### **Art. 34 - Insegnamento a distanza**

L'Istituto può avvalersi della possibilità di proporre una parte dei corsi nella forma di insegnamento partecipato a distanza, secondo le condizioni indicate dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica *nell'Istruzione per l'applicazione della modalità dell'insegnamento a distanza nelle Università/Facoltà ecclesiastiche* (13 maggio 2021).

### **Esami**

**Art. 35** - Ogni studente è tenuto a frequentare almeno i due terzi delle lezioni e a sostenere gli esami dei corsi delle discipline obbligatorie, ausiliarie principali e i corsi seminariali previsti dal piano degli studi.

- a. Gli esami possono essere sostenuti oralmente e/o per iscritto. È lasciata al Docente la scelta della modalità.
- b. Gli elaborati scritti richiesti dai docenti di singole discipline, dai corsi seminariali, per il conseguimento del baccalaureato in teologia devono essere conformi alle norme bibliografiche e tipografiche contenute nel testo di *Metodologia* della Facoltà Teologica del Triveneto.
- c. L'Istituto si preoccupa in modo particolare di evitare il plagio con mezzi tecnici adeguati. In caso di plagio nella composizione di un lavoro scritto, dopo aver sentito gli organi competenti (il docente stesso, il Direttore dell'Istituto e il Consiglio di Istituto), lo studente può essere sospeso dalla materia o dal seminario corrispondente, o escluso dall'accesso all'esame di conseguimento del baccalaureato in teologia

### **Art. 36 - Sessioni di esami**

Gli esami si svolgono nelle sessioni ordinarie (invernale, estiva e autunnale) e nelle sessioni straordinarie.

Le sessioni invernale ed estiva si considerano "sessioni ordinarie" per i corsi fatti nel semestre corrispondente. Alla fine della sessione estiva e della sessione autunnale si tengono le "sessioni straordinarie" per gli esami non superati nelle corrispondenti sessioni ordinarie.

Nel caso che uno studente non superi per la terza volta l'esame di una disciplina, dovrà ripeterne

la frequenza alle lezioni. In ogni caso, il Direttore dell'Istituto, su richiesta dello studente e sentito il parere del Consiglio di Istituto, può concedere eccezionalmente il sostenimento di un esame "speciale".

**Art. 37 – Esame di Baccalaureato.**

L'esame per il conseguimento del grado accademico del Baccalaureato consiste in una dissertazione scritta ed una prova orale, comprendente la presentazione dell'elaborato scritto e un esame comprensivo delle discipline svolte nel triennio teologico, e ha lo scopo di valutare l'iniziale capacità di sintesi teologica maturata dallo studente nel curriculum degli studi compiuti.

**Art. 38 – Commissione per l'esame di Baccalaureato**

La Commissione per l'esame finale di baccalaureato è composta da:

- a. il Preside della Facoltà affiliante o un suo delegato, che la presiede;
- b. il Direttore dell'Istituto o un suo delegato.
- c. due docenti nominati dal Direttore dell'Istituto.

La valutazione finale tiene conto voti degli esami, della dissertazione scritta e della prova orale finale.

**Art. 39 -** I voti vengono assegnati in trentesimi; i numeri con cui vengono espressi i voti significano:

18-19:	sufficiente ( <i>Probatus</i> )
20-22:	discreto ( <i>Bene Probatus</i> )
23-25:	buono ( <i>Cum Laude</i> )
26-28:	molto buono ( <i>Magna cum Laude</i> )
29-30 lode:	eccellente ( <i>Summa cum Laude</i> )

### **BIBLIOTECA**

**Art. 40 -** L'Istituto dispone di una propria Biblioteca nella sede dell'Istituto stesso.

**Art. 41 -** L'Istituto promuove il coordinamento della predetta Biblioteca e la programmazione degli acquisti secondo le proprie esigenze e favorisce coordinamento tra le biblioteche della stessa città e a livello internazionale.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 42 -** Le eventuali modifiche al presente Statuto, approvate dal Moderatore, devono essere trasmesse alla Facoltà affiliante per la ratifica e l'approvazione dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione

**Art. 43** - Per i casi di dubbio e per quelli non contemplati nel presente Statuto si applicano le norme del Diritto canonico universale e particolare.

**Art. 44** - Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione da parte del **Dicastero per la Cultura e l'Educazione** e del Moderatore.